



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 10/07/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA DAVANTI IL TRIBUNALE DI LIVORNO NEL PROCEDIMENTO RG 3376/2023 DI RECLAMO EX ARTT. 669 TERDECIES E 624 CPC PROMOSSO DALL'ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A CARICO DI CONTROPARTE. CORREZIONI ERRORI MATERIALI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 08.05.2024 con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023;

VISTA l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244/2019 con la quale è stata definitivamente respinta l'impugnazione proposta dalla società ASA Spa e dal Comune di Campiglia Marittima contro il lodo parziale "Caianello" ed il lodo definitivo "Garofoli" che avevano determinato il valore del 10% del patrimonio di Cigri Spa spettante alla Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia a seguito del recesso dalla stessa operato da Cigri Spa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2020 con la quale si è ritenuto necessario ed opportuno promuovere giudizio per far dichiarare l'esecutorietà ai Lodi arbitrali di cui sopra al fine di promuovere azione esecutiva nei confronti della Soc. ASA S.p.a. per il pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale per € 1.250.000,00 oltre interessi;

ATTESO altresì che con il medesimo atto si è stabilito di incaricare lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale anche al fine di recuperare nei confronti di ASA Spa, per la quale i Comuni Elbani hanno invece già titolo esecutivo, le spese di lite del giudizio di appello (€ 21.200,00 oltre spese generali ed oneri di legge) e di cassazione (€ 15.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.83/2020 con la quale è stato conferito incarico legale allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati impegnando la spesa di € 5.124,00 (Residuo Passivo n.870/2020 – Impegno n.698/2024);

PRESO ATTO che lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale ha notificato, nell'interesse del Comune di Campo nell'Elba, specifico Atto di Precetto intimando alla Soc. ASA Spa di pagare la somma complessiva di € 251.989,85;

RILEVATO che la Soc. ASA Spa ha presentato opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c., con atto notificato in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 107 del 31.05.2023 con cui si è determinato di voler incaricare l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale:

- per resistere nel giudizio di opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. notificato da ASA S.p.A. in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;
- di proporre giudizio esecutivo nei riguardi di ASA S.p.A. per conseguire il pagamento degli importi di cui all'atto di precetto notificato nell'interesse dell'Ente ed avente ad oggetto la quota parte spettante al Comune del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.110/2023 con la quale è stato conferito incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati per resistere nella controversia di cui sopra verso un corrispettivo di € 4.481,45 (Impegno n.718/2024);

CONSTATATO la Soc. ASA Azienda Servizi Ambientali SPA ha proposto reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 CPC avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno in persona del G.D. Simona Capurso, in data 12/11/2023 e comunicata in data 20/11/2023 nell'ambito dei subprocedimenti riuniti 1495-1/2023; 1496-1/2023; 1497-1/2023; 1498-1/2023, giusto atto del 04/12/2023 acclarato dagli uffici comunali in data 14/12/2023 al n. di prot. 17850 al fine di sospendere l'esecuzione di cui sopra;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 268 del 15/12/2023 con cui si è determinato:

- di voler incaricare l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e associati per la costituzione del Comune di Campo nell'Elba anti il Tribunale di Livorno nel procedimento RG 3376/2023 di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 cpc promosso dall'ASA Azienda Servizi Ambientali Spa di cui in premessa;
- di autorizzare il Sindaco a conferire mandato a rappresentare il comune, all'avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione professionale di Firenze C.F. 05480590487, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge.
- di dare atto che la spesa presunta di € 2.918,24 troverà imputazione al codice di bilancio 0102/1030211/006 capitolo 101020318000/0 annualità 2023 del bilancio 2023/2025;
- di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti necessari ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa ammontante a € 2.918,24 (omnia);

Vista la Determinazione del Segretario Generale n.5 del 27.12.2023 con la quale:

- è stato conferito incarico all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Giorgio La Pira n. 21 C.F. 05480590487 per la costituzione del Comune di Campo nell'Elba anti il Tribunale di Livorno nel procedimento RG 3376/2023 di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 cpc promosso dall'ASA Azienda Servizi Ambientali Spa di cui in premessa;
- è stata attribuita, per quanto sopra, all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze ogni facoltà di legge in proposito;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 2.918,24 comprensiva di IVA e CPA a favore dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale con sede in Via Giorgio La Pira 17 – 50121 Firenze, P.IVA e C.F. 05480590487, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2023 del Bilancio 2023/2025, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (Impegno n.732/2024);

Premesso che con sentenza del 05/03/2024 il Tribunale di Livorno ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta da Asa per contestare l'obbligazione di pagamento delle somme di cui ai lodi arbitrali confermati dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 400/2013 e da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5244/2019;

Dato atto che Asa ha provveduto al versamento in tesoreria della somma pari ad €. 260.778,58 e che ha provveduto al saldo anche delle spese legali direttamente all'Avv. Trieri dello studio Legale Capecchi e Associati, per un totale di € 22.578,52 e che lo stesso Studio Legale Capecchi e Associati provvederà a trasferirle a questo Ente;

Vista la Determinazione dell'Area Amministrativa n.119 del 26.06.2024, le cui motivazioni vengono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale:

- è stata accertata la somma di € 22.578,52 con imputazione al Codice di Bilancio 30/500/3059999/999 – Capitolo 160650/0 del Bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, quale introito per il pagamento delle spese legali da parte di controparte;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 8.243,55 comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale con sede in Via Giorgio La Pira 17 – 50121 Firenze, P.IVA e C.F. 05480590487**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (Impegno di spesa n.1137/2024);

Dato atto che nella medesima Determinazione veniva riportato che: *“lo Studio Legale Capecchi e Associati per le controversie de quo, a fronte di una spesa impegnata pari ad € 12.523,69 ha già fatturato per € 10.712,57 e, pertanto, considerando un residuo impegnato pari ad € 1.811,28, devono essere impegnati ulteriori € 8.243,55 a copertura delle spese legali che sono già state rimborsate dalla controparte”*;

Rilevato che per mero errore materiale sono stati indicati degli importi errati in quanto la somma fatturata dallo Studio Legale Capecchi e Associati è stata di € 10.712,41 a fronte di spese legali pari ad € 22.578,52 e pertanto lo stesso deve ancora fatturare un importo pari ad € 11.866,11;

Considerato che tale spesa è già coperta da impegni per € 1.811,28 è necessario procedere, quindi, alla registrazione di un impegno di spesa di € 10.054,83;

Atteso che la sopra citata Determinazione n.119/2024 impegnava la somma di 8.243,55 (Impegno n.1137/2024), si rende necessario incrementare lo stesso dell'importo di € 1.811,28 onde coprire la spesa complessiva di € 10.054,83;

Ritenuto opportuno, pertanto, necessario integrare l'impegno di spesa n.1137/2024, registrato al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024, dell'importo di € 1.811,28;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

di integrare l'impegno di spesa n.1137/2024 registrato a favore dello **Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale con sede in Via Giorgio La Pira 17 – 50121 Firenze, P.IVA e C.F. 05480590487**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, dell'importo di € 1.811,28, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)